



nc 4
ALLEGATO ALLA DELIBERA CC/GC

N. 92 DEL 17/12/2020

COMUNE DI VAIANO CREMASCO
Comune Comunale
Provincia di Cremona Dottor Massimo Liverani Minzoni

Piazza Gloriosi Caduti, 5 - 26010 Vaiano Cremasco
Telefono 0373/278015 - Fax 0373/278041

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.
113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016**

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli "Incentivi per funzioni tecniche", previsto dall'art. 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato "Codice appalti" o "Codice").
2. Il Regolamento si applica al personale dipendente dell'Ente Comune di Vaiano Cremasco per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche relative all'espletamento di lavori, servizi e forniture, e ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che svolgono eventuali incarichi conferiti da codesta amministrazione.

Art. 2. Ambito di applicazione e attività tecniche

1. Le somme di cui all'articolo 113 del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara del lavoro, servizio o fornitura come meglio indicato nei successivi commi.
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle seguenti funzioni tecniche:
 - attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - attività per la verifica preventiva dei progetti;
 - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
 - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
 - attività di responsabile unico del procedimento;
 - attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - attività di collaudatore statico.
3. Restano sempre esclusi dall'incentivo:
 - le attività manutentive ordinarie e straordinarie, salvo quelle di particolare complessità (*Corte dei Conti, Sez. Aut., 2/SEZAUT/2019/QMIG*);
 - gli affidamenti diretti di lavori, le procedure di acquisizione servizi e beni di consumo ordinari, e comunque di importo inferiore ad € 40.000 o di importo uguale o superiore qualora non preceduti dall'espletamento di una procedura comparativa;
 - le acquisizioni di forniture effettuate con ordini diretti tramite il mercato elettronico (MEPA) e le acquisizioni di forniture affidate direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice qualora mancanti di progetto della prestazione.
4. Ai sensi dell'art. 113 comma 2, ultimo capoverso, limitatamente agli appalti di servizi e forniture l'incentivo può essere riconosciuto solo qualora venga nominato il Direttore dell'esecuzione previsto dall'art. 111 comma 2 del Codice, diverso dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 3. Soggetti coinvolti e gruppo di lavoro

2. Partecipano alla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 3 i dipendenti dell'Ente che collaborano alla programmazione, alla verifica preventiva dei progetti e alla esecuzione delle opere o lavori pubblici, forniture e servizi, di seguito elencati:
 - Responsabile unico del procedimento, nominato tra dipendenti che possiedano il necessario inquadramento e adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve possedere un profilo professionale tecnico;
 - Personale tecnico incaricato della direzione dei lavori, dell'esecuzione del contratto, del collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;

- Personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, e in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
 - I collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici). L'attività dei collaboratori deve porsi in stretta correlazione funzionale con le attività incentivabili di cui all'art.113, comma 2, del Codice.
3. È escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo all'interno del gruppo di lavoro di cui al presente articolo, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.
 4. Il responsabile competente ad adottare la determinazione a contrarre, sentito il RUP, individua fra i dipendenti dell'Ente in possesso delle adeguate abilitazioni e competenze professionali, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura inseriti nei programmi dell'amministrazione, un gruppo di lavoro a cui affidare le funzioni tecniche.
 5. La composizione del gruppo di lavoro è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, da parte del Responsabile del servizio competente ad eseguire l'intervento, con il quale viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo per le funzioni tecniche.
 6. Nell'individuazione del personale interessato il responsabile assicura, ove possibile, un'adeguata rotazione del personale.
 7. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve redigere una scheda operativa nella quale indicare:
 - a) l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
 - b) l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente regolamento;
 - c) il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
 - d) il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
 - e) le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
 6. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal dirigente. In caso di modifica o revoca dell'incarico assegnato, il Responsabile del servizio accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato.

Art. 3 bis. Personale di altre amministrazioni pubbliche

1. L'amministrazione può, su proposta del RUP e previo oggettivo accertamento della mancanza di figure interne in possesso delle necessarie professionalità e competenze, avvalersi dei dipendenti di altre amministrazioni pubbliche ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi o forniture.
2. I compensi spettanti al personale di altre amministrazioni e derivanti dallo svolgimento di funzioni tecniche, come meglio specificate dall'art. 6 del presente Regolamento, sono trasferiti da codesta amministrazione a quella a cui appartengono i dipendenti coinvolti, ai fini della loro corresponsione. Analogamente, qualora il personale appartenente a questa amministrazione comunale svolgesse incarichi tecnici a favore di un'altra amministrazione, spetta all'amministrazione beneficiaria della prestazione trasferire a questa amministrazione gli importi dovuti, così da procedere al loro versamento.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora codesta amministrazione decidesse di avvalersi del personale appartenente ad una centrale di committenza affinché esercitino parte delle funzioni tecniche di cui all'art. 2 del presente Regolamento, può essere riconosciuta una percentuale di incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza nel rispetto dei limiti e delle percentuali fissate dal Regolamento in oggetto. Tale riconoscimento è tuttavia subordinato ad espressa richiesta della centrale di committenza e qualora sia previsto nella convenzione/contratto che disciplina i rapporti tra codesta amministrazione e la centrale di committenza.

Art. 4. Quantificazione del Fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP: tali oneri sono pertanto decurtati in via preventiva rispetto al calcolo delle spettanze a favore dei dipendenti interessati.
2. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è determinato in base alle percentuali di seguito indicate sull'importo a base di gara:

Importo a base di gara	Quote incrementali da destinare al fondo
Da 40.000 a 200.000 euro	2%
Da 200.001 a 3.000.000 euro	1,8% sulla parte eccedente € 200.000
Oltre 3.000.000 euro	1,2% sulla parte eccedente € 3.000.000

3. Il fondo viene costituito mediante la previsione di apposite risorse all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del Responsabile del servizio competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
4. Nel caso di utilizzo dei servizi della Centrale unica di committenza, per i compiti svolti dal personale nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, è riconosciuta, una quota parte, pari al 25%, dell'incentivo previsto dal comma 2.
5. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, secondo le fattispecie previste dal comma 1 dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016, l'importo del fondo riferito alla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

Art. 5. Fondo per l'innovazione.

1. Il fondo di cui all'art. 113, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è costituito da una somma pari 20% della percentuale stabilita dal precedente art. 3 dell'importo a base d'appalto dei lavori pubblici, dei servizi e forniture.
2. Il Fondo per l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Il Fondo per l'innovazione può essere altresì destinato all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.
4. Le somme che fanno parte del Fondo per l'innovazione sono utilizzabili in termini di spesa solo a compimento dell'opera o al termine della procedura di appalto. La destinazione delle somme accantonate per ciascuna procedura, viene determinata annualmente dalla Giunta, su proposta del Servizio Informatico dell'Ente sentiti i restanti Settori/Conferenza di direzione. Con il medesimo atto

viene approvato il consuntivo delle somme spese a questo titolo per l'anno precedente, dettagliandone le specifiche forme di utilizzo.

Art. 6. Ripartizione del Fondo di incentivazione

1. Il Dirigente/Responsabile competente opera la ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, nelle percentuali di seguito riportate (rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti):

LAVORI

Attività	Quota %
Redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	5 %
Definizione procedure espropriative	5 %
Verifica preventiva dei progetti per lavori (art. 26 Codice)	10 %
Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.)	20%
Responsabilità del procedimento (RUP): attività elencate da art. 31 Codice appalti o altre disposizioni normative	20 %
Direzione dei lavori	30 %
Collaudo tecnico amministrativo	5 %
Collaudo statico	5 %

SERVIZI E FORNITURE

Attività	Quota %
Programmazione degli interventi: redazione programma biennale acquisti e servizi	5 %
Predisposizione atti e altre attività necessarie per la procedura di affidamento dell'appalto (bandi, capitolati, mercato elettronico, contratti)	40 %
Direzione dell'esecuzione del contratto	25 %
Verifica di conformità	5 %
Responsabilità del procedimento (RUP)	25 %

8. Nell'ambito della ripartizione delle funzioni di cui al presente articolo, le attività svolte dagli addetti della Centrale Unica di Committenza all'interno del procedimento di appalto saranno analiticamente

evidenziate al fine di rendicontare le quote degli incentivi di spettanza di tale personale, nella misura indicata all'articolo 3 comma 4.

Art. 7 - Accertamento delle attività e liquidazione dei compensi

1. La liquidazione dell'incentivo ai dipendenti incaricati per ciascun lavoro o opera, servizio o fornitura è disposta con determinazione del Responsabile del servizio competente per l'appalto.
2. Per effettuare la liquidazione il responsabile si avvale di una relazione predisposta dal Responsabile del procedimento, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai medesimi e del rispetto dei tempi e dei costi previsti.
3. L'accertamento è da ritenere positivo nel caso in cui tutte le attività siano state correttamente svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati, come specificato nel successivo articolo 8.
4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 8 - Eventuale riduzione dei compensi.

1. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il responsabile del settore competente dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo i seguenti criteri:
 - a) Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi;
 - b) Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Le decurtazioni di cui al presente articolo non sono comunque applicabili qualora le cause dell'incremento dei tempi o dei costi non sono imputabili al personale incaricato delle attività di cui all'art.5.
3. In ogni caso previsto al comma 1, le somme che residuano costituiscono economie.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dal Settore Risorse Umane in sede di erogazione dell'incentivo, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.
5. La contrattazione decentrata integrativa dell'ente può prevedere la riduzione o l'azzeramento della quota di premi correlati alla performance di cui all'art. 68 comma 2 lett. a) e b) del CCNL 2016-2018, qualora nell'anno di competenza il dipendente percepisca, a titolo di incentivi per funzioni tecniche, un importo superiore ai premi di produttività.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere dal 20 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18.4.2016 n. 50.



COMUNE DI
VAIANO CREMASCO
PROVINCIA DI CREMONA

Publicato all'Albo Pretorio informatico

Dal -- 2 FEB. 2021

Al 17 FEB. 2021

N. reg. 042

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 92 in data 17.12.2020

OGGETTO: Delibera di approvazione del Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016

Il giorno **diciassette** del mese **dicembre** dell'anno **duemilaventi** alle ore **18:20** circa, nel Palazzo Comunale, previa l'osservanza delle consuete formalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione e alla votazione del punto dell'ordine del giorno in oggetto, risultano presenti:

		Presenti / Assenti	
1	MOLASCHI PAOLO PRIMO	Presente	
2	RICCARDI GIUSEPPE	Presente	
3	MORONI MELISSA	Presente	
4	LADINA ARIANNA	Presente	
5	ALCHIERI ANGELA MARIA	Presente	
	Totale	N. 5 presenti	N. 0 assenti

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, **Dott. Massimo Liverani Minzoni**

Il presidente, Sig. **Paolo Primo Molaschi** invita la Giunta ad assumere le decisioni relative a quanto indicato in oggetto.

ATTO DI GIUNTA COMUNALE N. 92 IN DATA 17.12.2020

OGGETTO: Delibera di approvazione del Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016

Preambolo (riferimenti normativi)

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- l'articolo 48 del D. L.vo N. 267/2000;
- l'articolo 113 del D. Lgs. N. 50/2016;
- l'art. 49 – comma 1 – e l'art. 147-bis – comma 1 – del D. L.vo N. 267/2000: i pareri ivi previsti sono espressi nel foglio pareri che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”;

Illustrazione attività (premessa e motivazione)

Premesso:

- che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 N. 50 (Codice dei contratti pubblici) ha abrogato la disciplina degli incentivi alla progettazione contenuta nell'art. 93, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, del D. Lgs. 12.04.2006 N. 163;
- che l'articolo 113 del Codice ha introdotto una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione delle “funzioni tecniche” concernenti le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici ma anche per l'acquisizione di servizi e forniture, con una disciplina che prevede i seguenti punti fondamentali;
- le somme che possono essere destinate alla incentivazione del personale non possono superare il 2% degli importi a base d'asta di ciascun appalto;
- la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare; tali somme devono riferirsi esclusivamente alle attività di programmazione della spesa per investimenti, alla valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario;
- l'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori;
- il restante 20% è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici; una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento o altre analoghe iniziative;

Considerato:

- che, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D. Lgs. N. 50/2016 lo stesso codice “*si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte*”, mentre restano sottoposte al previgente regime del D. Lgs. N. 163/06 tutte le procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture bandite prima di tale data;
- che, conseguentemente, per tutte le funzioni tecniche svolte dai dipendenti nell'ambito di appalti banditi sotto il vigore del nuovo D. Lgs. N. 50/2016 è necessario approvare l'apposito regolamento di cui all'art. 113 del D. Lgs. medesimo, fermi restando i limiti di finanza pubblica posti dalla normativa nel corso di vigenza di tale disposizione;

Preso atto che con l'intesa sottoscritta tra delegazione trattante di parte pubblica e OO.SS. in data 10 dicembre 2020 (**Allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “B”**), sono stati concordati con in sede di contrattazione decentrata i criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. N. 50/2016, da recepire nell'apposito Regolamento;

Visto il testo del “Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D. Lgs. N. 50/2016”, (**Allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “C”**);

Dato atto che in merito all'assoggettamento di tali somme al limite del salario accessorio previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. N. 75/2017, la deliberazione della Corte dei Conti Sezione autonomie N. 6/2018 ha stabilito che l'esclusione degli incentivi dal tetto del salario accessorio è da ritenere operativa solo a partire dal 2018, e che pertanto le quote relative ad appalti per gli anni 2016 e 2017 non potranno essere liquidate se non nel limite dei rispettivi Fondi per il salario accessorio;

Valutato, inoltre, che decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative del regolamento e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute, al fine di adeguare la disciplina alla normativa ed alle prassi interpretative nel frattempo intervenute;

Decisione (dispositivo)

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la normativa citata nella sezione “**Preambolo (riferimenti normativi)**” del presente atto;

Esaminate le valutazioni espresse nella sezione “**Illustrazione attività (premessa e motivazione)**” del presente atto, condividendole e facendole proprie;

Ad unanimità dei presenti,

DELIBERA

- 1) Per le ragioni esplicitate in narrativa, di approvare il “*Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 18.4.2016 N. 50*”

(**Allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “C”**) per formarne parte integrante e sostanziale;

- 2) Di dare atto che il regolamento di cui al punto precedente si applica alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti nell'ambito di appalti banditi sotto la vigenza del D. Lgs. N. 50/2016;
- 3) Di dare atto che, considerata l'interpretazione espressa dalla Corte dei Conti, Sezioni Autonomie con la deliberazione N. 6/2018, l'esclusione degli incentivi dal tetto del salario accessorio è da ritenere operativa solo a partire dal 2018;
- 4) Di stabilire che decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative del regolamento e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute, al fine di adeguare la disciplina alla normativa ed alle prassi interpretative nel frattempo intervenute;
- 5) Di disporre che la presente delibera venga pubblicata nella competente sezione di “Amministrazione trasparente” e all'Albo pretorio online del Comune di Vaiano Cremasco.

Stante l'urgenza di provvedere, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo N. 267/2000.



COMUNE DI VAIANO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA



FOGLIO PARERI

Allegato "A"

Il Segretario Comunale
Dottor Massimo Liverani Minzoni

(ART. 49 – COMMA 1 – E ART. 147-BIS – COMMA 1 – DEL D.L.VO N. 267/2000)

ATTO DI GIUNTA COMUNALE N. 92 IN DATA 17.12.2020

OGGETTO: Delibera di approvazione del Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
F.to **Dott. Massimo Liverani Minzoni**

Vaiano Cremasco, 17.12.2020

Sul presente atto NON ESPRIMO PARERE, perché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to **Dott.ssa Giovanna Manara**

Vaiano Cremasco, 17.12.2020



ALLEGATO ALLA DELIBERA CC/GC
N. 92 DEL 17.12.2020

COMUNE DI VAIANO CREMASCO
Provincia di Cremona

Segretario Comunale
Dottor Massimo Liverani Minzoni
Piazza Gloriosi Caduti, 5 - 26010 Vaiano Cremasco
Telefono 0373/278015 - Fax 0373/278041

**ACCORDO SUI CRITERI PER IL "REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI
TECNICHE" AI SENSI DELL'ART. 113 CODICE APPALTI**

L'anno 2020 il giorno 10 del mese di dicembre si sono riunite in modalità "A DISTANZA":

- la delegazione trattante di parte pubblica nelle persone di:

Dott. Liverani Minzoni Massimo Segretario Comunale (Presidente);

Manara Giovanna - Responsabile Servizio Finanziario

- la delegazione di parte sindacale composta dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali nelle persone di:

C.G.I.L. F.P. CREMONA: Leoni Cesare

C.I.S.L. F.P. - ASSE DEL PO: Mazzullo Fausto

LE PARTI

Premesso che:

- Che con il codice dei contratti D.Lgs 50/2016 è stata completamente rivisitata la disciplina degli incentivi legati all'espletamento di funzioni tecniche connesse sia alla realizzazione di opere pubbliche che all'acquisizione di beni, servizi e forniture, eliminando la remunerazione per le attività di progettazione interna;
- Che in particolare l'art. 113 comma 2 dispone che "l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura **con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale**, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti"

Considerato pertanto che occorre definire in sede negoziale i criteri sulla base dei quali dovrà essere elaborato il Regolamento da parte dell'Amministrazione;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1) OGGETTO E DESTINATARI DEGLI INCENTIVI

Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice appalti, gli incentivi dovranno essere ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle seguenti funzioni tecniche:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività per la verifica preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di responsabile unico del procedimento;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico.

Restano sempre esclusi dall'incentivo:

- le attività manutentive ordinarie e straordinarie;
- lavori e le procedure di appalto di servizi e beni di entità ridotta, o non preceduti dall'espletamento di una procedura comparativa, ovvero mediante ordini diretti tramite il mercato elettronico (MEPA).

2) QUANTIFICAZIONE DEL FONDO

Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche dovrà essere costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.

L'ammontare del fondo di cui al comma 1 sarà determinato dal Regolamento con l'applicazione di aliquote inversamente proporzionali al valore dell'appalto, mediante un sistema a scaglioni che preveda l'applicazione di percentuali a scalare solo sulla parte eccedente la fascia di valore precedente.

Il fondo viene costituito mediante la previsione di apposite risorse all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio, mediante l'adozione di idoneo impegno di spesa da parte del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre.

Qualora ci si avvalga di servizi da parte della Centrale unica di committenza, ai dipendenti di quest'ultima sarà riconosciuta, una quota parte, pari al 25%, dell'incentivo complessivo.

Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, secondo le fattispecie previste dal comma 1 dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016, l'importo del fondo riferito alla singola prestazione sarà ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

3) FONDO PER L'INNOVAZIONE.

Il fondo per l'innovazione di cui all'art. 113, comma 4, costituito da una somma pari 20% della percentuale stabilita sull'importo a base d'appalto dei lavori pubblici, dei servizi e forniture, sarà destinato prioritariamente all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie finalizzate all'efficientamento e sviluppo tecnologico dell'area tecnica, ovvero all'acquisto di software e banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa nella gestione degli appalti.

Il Fondo per l'innovazione potrà essere in subordine destinato all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

La destinazione delle somme accantonate sarà determinata annualmente dalla Giunta, su proposta del Settore Tecnico, in coordinamento con gli altri settori dell'Ente.

4) SOGGETTI CONIVOLTI

Il Regolamento dovrà consentire la partecipazione alla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche tutti i dipendenti dell'Ente che collaborano alla programmazione, alla verifica preventiva dei progetti e alla esecuzione delle opere o lavori pubblici, forniture e servizi, nella considerazione dei rispettivi ruoli e prerogative.

Pertanto, oltre al RUP, al personale tecnico incaricato della direzione dei lavori, dell'esecuzione del contratto, del collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità, dovranno essere coinvolti anche i dipendenti che abbiano partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, e in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto.

Analogamente, dovrà trovare adeguato riconoscimento il ruolo dei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità. L'attività dei collaboratori deve comunque porsi in stretta correlazione funzionale con le attività incentivabili di cui all'art.113, comma 2, del Codice.

È comunque escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.

Lo svolgimento delle funzioni tecniche dovrà essere affidato ad un apposito gruppo di lavoro la cui composizione sarà definita con l'atto formale da parte del Responsabile competente ad eseguire

l'intervento, ferma restando, ove possibile, la rotazione del personale. Nella composizione del gruppo di lavoro si dovrà tener conto di eventuali variazioni dei componenti e della possibilità di modifica o revoca dell'incarico assegnato.

5) RIPARTIZIONE DEL FONDO

Le parti concordano la seguente ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, nelle percentuali di seguito riportate, da rapportare alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

LAVORI

Attività	Quota %
Redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	5 %
Definizione procedure espropriative	5 %
Verifica preventiva dei progetti per lavori (art. 26 Codice)	10 %
Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.)	20%
Responsabilità del procedimento (RUP): attività elencate da art. 31 Codice appalti o altre disposizioni normative	20 %
Direzione dei lavori	30 %
Collaudo tecnico amministrativo	5 %
Collaudo statico	5 %

SERVIZI E FORNITURE

Attività	Quota %
Programmazione degli interventi: redazione programma biennale acquisti e servizi	5 %
Predisposizione atti e altre attività necessarie per la procedura di affidamento dell'appalto (bandi, capitolati, mercato elettronico, contratti)	40 %
Direzione dell'esecuzione del contratto	25 %
Verifica di conformità	5 %
Responsabilità del procedimento (RUP)	25 %

6) RIPARTIZIONE DEL FONDO E RIDUZIONE DEI COMPENSI

Per effettuare la liquidazione il responsabile si avvale di una relazione predisposta dal Responsabile del procedimento, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai medesimi e del rispetto dei tempi e dei costi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non dovranno essere ripartite.

Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il regolamento dovrà prevedere una congrua riduzione dei compensi, sia in caso di mancato rispetto dei costi previsti nei documenti di programmazione, sia nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione.

Eventuali decurtazioni non potranno comunque essere applicabili qualora le cause dell'incremento dei tempi o dei costi non siano imputabili al personale incaricato delle attività.

Le parti concordano che per prevenire eccessive disparità dei trattamenti retributivi tra tutti i dipendenti, il regolamento dovrà demandare alla contrattazione decentrata integrativa dell'ente forme di compensazione con la quota di premi correlati alla performance di cui all'art. 68 comma 2 lett. a) e b) del CCNL 2016-2018.

Delegazione trattante di parte pubblica	firmato
Dott. Massimo Liverani Minzoni	
Dott.ssa Giovanna Manara	Firmato digitalmente da: MANARA GIOVANNA Data: 11/12/2020 15:15:35

Delegazione Sindacale	firmato
Partecipanti OO.SS. territoriali	
<u>CGIL FP:</u> Cesare Leoni	
<u>CISL FP – ASSE DEL PO:</u> <u>Fausto Mazzullo</u>	Digitally signed by Fausto Massimiliano Mazzullo 2020-12-11 14:41:11 +0100

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Paolo Primo Molaschi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimo Liverani Minzoni

Adempimenti integrativi dell'efficacia

- Il presente atto deve rimanere pubblicato all'albo pretorio informatico per almeno 15 giorni consecutivi. Contestualmente alla data di pubblicazione (risultante dal frontespizio), deve essere comunicato ai capigruppo consiliari (articolo 125 del Decreto Legislativo N. 267/2000). Qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000).
- Il presente atto viene trasmesso in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Vaiano Cremasco, - 2. FEB. 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimo Liverani Minzoni

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

oppure

Copia conforme all'originale, omessi gli allegati dalla lettera _____ alla lettera _____.

Addi,, . . - 2 FEB. 2021



SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Massimo Liverani Minzoni
